

Legge regionale 22 gennaio 1986 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/07/1987

Attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, concernente la sistemazione definitiva del personale giovanile di cui al decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 10

Al personale considerato dalla presente legge, compreso quello già immesso nei ruoli ai sensi della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, spetta il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo dell' ente di assegnazione di pari livello o qualifica funzionale.

Il servizio prestato dal personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, nella qualifica o livello corrispondente a quello di inquadramento, è valutato per intero ai soli effetti economici.